



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28601/2019 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate e del Territorio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Fortunia S.p.A., già rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Taranto

-controricorrente-

avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 1356/2019 depositata il 04/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA

1. In controversia avente ad oggetto il ricorso proposto dalla Fortunia S.p.A. avverso l'avviso di accertamento n. RJ803A1018591/2008, emesso per l'anno di imposta 2002, la CTP di Catania, accogliendo il ricorso della parte privata, annullava l'atto impugnato.

2. Quindi, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania, con sentenza n. 1356/2019 depositata il 04/03/2019, rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate.

3. Avverso la predetta sentenza ricorre l'Amministrazione con due motivi e resiste la parte privata con controricorso.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è stato quindi chiamato alla camera di consiglio del 21/01/2026, in esito alla quale questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3089 del 12/02/2026, preso atto del decesso del difensore della società intimata, ha disposto la rinnovazione della notifica dell'avviso di udienza alla parte personalmente, e segnatamente al liquidatore e ultimo legale rappresentante della Fortunia S.p.A., Salvatore Portuso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si dà atto che, in esecuzione della richiamata ordinanza interlocutoria n. 3089 del 12/02/2026, la cancelleria, a seguito del sopravvenuto decesso del difensore della controricorrente avv. Vincenzo Taranto, ha proceduto alla comunicazione dell'avviso di trattazione alla parte personalmente, che tuttavia è risultata irreperibile.

Si deve procedere comunque alla trattazione del procedimento. Nel giudizio di cassazione, in caso di morte del difensore della parte (nella specie la controricorrente Fortunia S.p.A.), presso il quale quest'ultima abbia eletto domicilio, l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza alla parte (nella specie all'ultimo legale rappresentante della Fortunia S.p.A. *in bonis*) a causa dell'irreperibilità della stessa nel luogo indicato in atti e dell'assenza di qualsiasi ulteriore indicazione idonea ad individuare un luogo diverso al quale indirizzare la comunicazione, non costituisce impedimento alla trattazione della causa, essendo quest'ultima pur sempre dominata dall'impulso d'ufficio, e non potendosi spingere la garanzia del diritto di difesa, comunque di esercizio squisitamente personale, fino al punto d'imporre la ricerca di un indirizzo oltre le possibilità offerte dagli atti propri del giudizio di legittimità (arg. ex Cass. 9 agosto 2017, n. 19864; v. anche Cass. 7 febbraio 2026, n. 2702 e, da ultimo, Cass. 10 giugno 2026, n. 18991).

2. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 del R.D. n. 267/1942, dell'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 100 c.p.c. e 2697 c.c.

2.1. L'Amministrazione lamenta il mancato accoglimento, da parte dei giudici del merito, della eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo a Salvatore Portuso, ultimo legale rappresentante della società in bonis, poi dichiarata fallita, sia perché la legittimazione, in radice, spettava esclusivamente al curatore del sopravvenuto fallimento, sia perché il predetto legale rappresentante tale non era nell'anno di imposta oggetto dell'atto impugnato.

3. Il motivo, seppure cumulando due differenti censure, contrariamente a quanto contestato dalla controricorrente, è ammissibile, perché la sua formulazione consente di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, sì da consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (cfr. Cass., Sez. U., n. 9100/2015).

3.1. Invero, le censure, al di là della loro intestazione, sono chiare.

Si nega l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a colui che ha impugnato l'avviso di accertamento in nome della società fallita, non essendo egli il legale rappresentante della società nell'anno d'imposta ed essendo stato poi sostituito dal curatore fallimentare una volta intervenuto il fallimento della società. Si sostiene che il ricorso era comunque inammissibile perché, premesso che l'iniziativa del soggetto fallito è in termini generali consentita a condizione che sussista un effettivo e totale disinteresse del curatore, non bastando la mera inerzia di costui che potrebbe essere anche frutto di una scelta consapevole di non impugnare, spettava al soggetto agente provare ex art. 2697 c.c. che l'inerzia del

curatore fosse appunto assoluta e non invece frutto di una scelta ponderata e consapevole, prova nella specie non fornita.

3.2. Parimenti infondata è la censura di inammissibilità per difetto di specificità del motivo sollevata dalla controricorrente, essendo sufficientemente ostese le ragioni delle contestazioni mosse.

4. Tuttavia, il motivo è infondato, in relazione a entrambi i profili sollevati.

4.1. In primo luogo, l'inerzia del curatore, non in contestazione nel caso di specie, costituisce presupposto necessario e sufficiente per affermare l'autonoma legittimazione del fallito ad impugnare l'atto impositivo, non essendo necessario che tale inerzia sia determinata da mero disinteresse o inattività degli organi della procedura.

Hanno di recente chiarito le Sezioni unite di questa Corte che «Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo» (Cass. Sez. U., 28/04/2023, n. 11287, Rv. 667457 – 01; conformi), e ancora di recente si è ribadito che «In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto» (Cass. Sez. 5, 30/07/2024, n. 21333, Rv. 671651 - 02).

4.2. Tanto premesso, appurato che sussiste legittimazione del soggetto fallito ad impugnare gli avvisi di accertamento, in caso di persona giuridica tale legittimazione non può che spettare all'ultimo legale rappresentante in carica prima dell'apertura del fallimento: il riferimento, che fa la difesa erariale, all'anno d'imposta non tiene conto che la legittimazione processuale, attenendo appunto al processo, deve essere valutata in rapporto al momento della introduzione del giudizio; mentre il subentro del curatore è sì la regola generale, ma appunto non può rilevare quando si discuta della legittimazione concorrente del contribuente fallito, che si aggiunge a quella del curatore. Sicché, tirando le fila, la logica impone che l'azione concorrente non possa che essere esperita da colui che era l'ultimo legale rappresentante della società prima del suo fallimento. Tanto questa Corte ha rilevato nel caso analogo del liquidatore ex art. 2310 c.c., per la sua qualità di "ultimo legale rappresentante prima del fallimento" (Cass. 20913/2023, in motiv., par. 10).

5. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sull'appello proposto dall'Amministrazione in relazione alla legittimità della pretesa erariale.

5.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità ed autosufficienza.

5.2. La difesa erariale fa richiamo ai capi di domanda non esaminati, ma non indica con specificità quali essi fossero, né tanto meno ne riporta o evoca lo specifico contenuto. Ciò vale, a maggior ragione, se si soppesa che la CTR – e tanto distingue la presente fattispecie da quella, pur analoga, decisa con coeva pronuncia nei ricorsi riuniti nn. 26955/2019 e 28061/2020 R.G. – ha esaminato l'impugnazione proprio in relazione alla sussistenza della pretesa tributaria, ritenendo che il contribuente avesse «dato piena prova di ogni operazione di versamento e prelevamento, fornendo quindi la

“prova contraria”, “piena e convincente”, richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza» (così la sentenza gravata, p. 3).

5.3. Inoltre, le doglianze di omessa valutazione del contenuto del processo verbale di contestazione costituiscono un richiamo del tutto generico e che attiene squisitamente al merito, sottintendendo una richiesta di rivalutazione che esorbita dalla cognizione di questo giudice di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.

Il Presidente

Lucio Napolitano